

Codice A1113A

D.D. 26 giugno 2025, n. 710

Accordo di collaborazione con il Comune di Exilles per la gestione e l'organizzazione presso il Forte di Exilles di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico (art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) e disciplinare di utilizzo - Approvazione.



ATTO DD 710/A1113A/2025

DEL 26/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale

OGGETTO: Accordo di collaborazione con il Comune di Exilles per la gestione e l'organizzazione presso il Forte di Exilles di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico (art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) e disciplinare di utilizzo – Approvazione.

Premesso che

- la Regione Piemonte, in forza di atto a rogito notaio Vaglianti in data 30 ottobre 2019 - stipulato in attuazione dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e la Regione Piemonte (ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) - è divenuta proprietaria del "*Forte di Exilles*", immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. con Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 35 in data 6 marzo 2019;
- il menzionato Accordo di Valorizzazione, approvato con D.G.R. 37-5673 del 25.09.2017 e sottoscritto il 21 marzo 2018,
 - definisce le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio - finalizzati alla conservazione e al recupero complessivo del Forte per il quale si prevede di incrementare la fruibilità garantendo positive ricadute sulle potenzialità turistiche del luogo - da perseguire attraverso apposito Programma di Valorizzazione, parte integrante dell'Accordo stesso;
 - prevede l'indizione, da parte della Regione, di una procedura di gara per la valorizzazione del bene, già inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente - di cui alla D.G.R. n. 25-7789 del 27.11.2023 - in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento attuati dalla Regione medesima, oggi in fase di completamento;
- nelle more dell'avvio della procedura di gara per la valorizzazione del citato compendio, da attivarsi alla conclusione degli interventi di recupero e risanamento sopra indicati, in coerenza con il Programma di valorizzazione ed in continuità con la strategia della Regione di garantire la pubblica fruizione del Forte, è stata avviata negli anni una collaborazione con il Comune di Exilles, Ente più

vicino al territorio, per l'organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico presso il Forte formalizzata con accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della Legge 241/1990 che dispone che le Amministrazioni pubbliche possano *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Dato atto che

- il Comune di Exilles ha manifestato con la DGC n. 17 del 29/05/2025 la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto di collaborazione instaurato con la Regione, relativo alla gestione e l'organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico, finalizzato alla fruizione pubblica del bene e alla promozione del territorio in una prospettiva quinquennale, al fine di finalizzata a garantire una migliore programmazione delle attività sopra previste, nonché al fine di una più compiuta valorizzazione del bene e di una maggiore valorizzazione del territorio, da realizzarsi non esclusivamente nel periodo estivo;
- in occasione delle passate stagioni, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, è stata già rilevata l'insussistenza di ragioni ostative per l'utilizzo del Forte nell'osservanza, tuttavia, di specifiche prescrizioni tecniche necessarie e finalizzate alla corretta gestione del bene, riportate sia negli accordi precedentemente stipulati che nella bozza di Accordo di collaborazione allegata alla presente;
- il Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali, con nota prot. n. 66617 del 23/10/2024 ha inoltrato istanza al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per il Piemonte, volta all'ottenimento dell'autorizzazione *"alla formalizzazione di un Accordo di collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con il Comune di Exilles per la conduzione del Forte e l'organizzazione di eventi e attività di carattere culturale e turistico finalizzati alla fruizione pubblica del bene e alla promozione del territorio"*;
- con nota del 11.04.2025, prot. 2190, rubricata agli atti della Regione Piemonte Settore "Patrimonio, Beni Mobili e Cassa Economale" in data 14.04.2025 protocollo n. 00022731, il Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per il Piemonte, ha notificato l'"Autorizzazione alla concessione all'uso individuale, ai sensi dell'art. 106 comma 2-bis del Codice dei Beni Culturali" (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) del Forte di Exilles, con la finalità di condurre il Forte ed organizzare eventi e attività di carattere culturale e turistico volti *"alla fruizione pubblica del bene e alla promozione del territorio, con visite guidate, potenzialità di ampliamento dei percorsi, svolgimento di mostre, eventi musicali, di danza e di teatro, di attività formative, seminariali, organizzazione di convegni, allestimento di mostre artistiche e di musei tematici (es. Maschera di ferro – Attività militare nel Forte – Cultura materiale), allestimento di laboratori per attività artigianali e relativi mercati tematici, base informativa e logistica per percorsi escursionistici, alpinistici e di cicloturismo, nonché sede di eventi e manifestazioni sportive, con anche, come specificato nelle integrazioni trasmesse, "attività di ristorazione", il tutto previsto per un periodo di cinque anni"* ;
- l'efficacia della sopra citata autorizzazione (fatta pervenire dal Ministero della Cultura anche al Comune di Exilles ed alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino) è subordinata alla piena osservanza delle prescrizioni e condizioni nella stessa contenute che dovranno essere *"riportate nell'atto di concessione, nel disciplinare di utilizzo e trascritte - su richiesta della Soprintendenza - nei registri immobiliari presso l'Agenzia del*

Territorio”, l’inosservanza delle quali, da parte del concessionario, “comunicata a codesta Amministrazione dalla Soprintendenza, dà luogo, su richiesta della stessa Amministrazione, alla revoca della concessione senza indennizzo”;

• con D.G.R. n. 2-1287/2025/XII in data 26/06/2025:

- è stata autorizzata la sottoscrizione con il Comune di Exilles di un Accordo di collaborazione - redatto ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - per la gestione e l’organizzazione presso il Forte di Exilles di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico, di durata quinquennale decorrente dalla sua sottoscrizione, nel rispetto degli indirizzi indicati dalla Giunta e delle prescrizioni impartite dal Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura e dai Settori regionali interessati, dettagliati nello stipulando Accordo;

- è stato conferito mandato al sottoscritto Dirigente del Settore Recupero e Valorizzazione dei beni mobili e immobili del patrimonio culturale incardinato nella Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio di redigere, approvare e sottoscrivere l’Accordo di collaborazione con il Comune di Exilles nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni sopra citati;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, predisporre una bozza di Accordo di collaborazione che, riprendendo quanto stabilito e pattuito con il Comune all’interno degli accordi stipulati negli anni passati, disciplini la gestione e l’organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico da svolgersi presso il Forte di Exilles, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta, delle prescrizioni impartite dal Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura e dai Settori regionali interessati, della durata di cinque anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve la facoltà delle Parti di recedere anticipatamente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, quali anche quelle correlate all’esecuzione dell’Accordo di Valorizzazione, approvato con D.G.R. 37-5673 del 25.09.2017, e la facoltà di risoluzione dell’Accordo da parte della Regione per inadempimento da parte del Comune degli obblighi assunti;

Vista la sopra indicata bozza di *“Accordo di collaborazione con il Comune di Exilles per la gestione e l’organizzazione presso il Forte di Exilles di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico (art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) e disciplinare di utilizzo”* e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Dato atto che

- la copertura dei costi delle visite e degli eventi citati saranno sostenuti a cura del Comune di Exilles;

- gli oneri a carico della Regione relativi dalla gestione e manutenzione del Forte di Exilles, al netto di quanto di competenza del Comune, trovano copertura all'interno delle risorse stanziare nel bilancio regionale per la manutenzione continuativa del patrimonio di proprietà regionale, anche in forza degli obblighi di sicurezza e conservazione imposti alla proprietà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004, all'interno dei contratti in essere e delle risorse all'uopo stanziare sui capitoli di spesa 132350 e 129879;

- il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'arch. Fabio PALMARI in forza della DGR 49-1173 del 26/05/2025 con la quale è stato nominato con decorrenza 01/06/2025 Dirigente del Settore Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata inoltre la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito della attuazione del PNRR. Revoca della DGR 17 ottobre 2016 n.1- 4046 e 14 giugno 2021 n.1-3361";

Vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- " D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- " D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- " D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- " D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" s.m.i. e relativi Allegati;
- " D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;
- D.Lgs. 42/2004;
- L.R. n.1/2005 e s.m.i.;

determina

1 - di approvare la bozza di *“Accordo di collaborazione con il Comune di Exilles per la gestione e l'organizzazione presso il Forte di Exilles di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico (art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) e disciplinare di utilizzo”* che, riprendendo quanto stabilito e pattuito con il Comune all'interno degli accordi stipulati negli anni passati,

disciplini la gestione e l'organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico da svolgersi presso il Forte di Exilles, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta, delle prescrizioni impartite dal Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura e dai Settori regionali interessati, della durata di cinque anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve la facoltà delle Parti di recedere anticipatamente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, quali anche quelle correlate all'esecuzione dell'Accordo di Valorizzazione, approvato con D.G.R. 37-5673 del 25.09.2017, e la facoltà di risoluzione dell'Accordo da parte della Regione per inadempimento da parte del Comune degli obblighi assunti, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che:

- la copertura dei costi delle visite e degli eventi citati saranno sostenuti a cura del Comune di Exilles;

- gli oneri a carico della Regione relativi dalla gestione e manutenzione del Forte di Exilles, al netto di quanto di competenza del Comune, trovano copertura all'interno delle risorse stanziare nel bilancio regionale per la manutenzione continuativa del patrimonio di proprietà regionale, anche in forza degli obblighi di sicurezza e conservazione imposti alla proprietà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004, all'interno dei contratti in essere e delle risorse all'uopo stanziare sui capitoli di spesa 132350 e 129879;

- il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E
IL COMUNE DI EXILLES AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA
LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. PER L'ATTRIBUZIONE IN
USO DEL FORTE DI EXILLES AL COMUNE PER LA GESTIONE
E L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE E DI EVENTI E
ATTIVITÀ DI CARATTERE CULTURALE E TURISTICO
FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL BENE E ALLA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINARE DI
UTILIZZO

TRA

la Regione Piemonte, nella persona del Dirigente
del Settore Recupero e valorizzazione beni mobili e
immobili del patrimonio culturale, arch. Fabio
PALMARI autorizzato alla sottoscrizione del
presente Accordo dalla deliberazione della Giunta
regionale n. del

E

il Comune di Exilles, nella persona del Sindaco pro
tempore Roberto SEGAFREDO, autorizzato alla
sottoscrizione del presente Accordo dalla
deliberazione della Giunta comunale n. del
.....

Premesso che:

- la Regione Piemonte, in forza di atto a rogito notaio Vaglianti in data 30 ottobre 2019, stipulato in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. sottoscritto il 21 marzo 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, è divenuta proprietaria del "Forte di Exilles", bene dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. con decreto n. 35 del 6 marzo 2019, censito al C.T. al Foglio 26, part. 173 e al C.F. al Foglio 26, part. 173 subb. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;
- negli anni, nelle more del trasferimento alla Regione della proprietà del bene, già in consegna alla Regione medesima in forza di verbale dell'Amministrazione Finanziaria del 15.06.1979, sono state assunte dalla Giunta Regionale apposite deliberazioni per garantire l'apertura del Forte nei periodi estivi, con attribuzione della temporanea conduzione e gestione al Comune

di Exilles in forza di appositi accordi tra le Amministrazioni regionale e comunale;

- il menzionato Accordo di Valorizzazione sottoscritto il 21 marzo 2018, nel definire le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio demaniale, da perseguire attraverso l'apposito Programma di Valorizzazione parte integrante dell'Accordo stesso, finalizzati alla conservazione e al recupero complessivo del Forte di cui è previsto l'ampliamento della fruibilità con positive ricadute sulle potenzialità turistiche del luogo, prevede l'indizione da parte della Regione di una procedura di gara per la valorizzazione del bene in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento da parte della Regione medesima;
- in attesa di poter avviare la gara per la valorizzazione del compendio demaniale, in continuità con la strategia della Regione e in coerenza con il Programma di valorizzazione parte integrante e sostanziale del sopra citato Accordo ex art. 112 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., pare necessario proseguire la collaborazione già

avviata negli anni precedenti con il Comune di Exilles per l'organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico presso il Forte;

- il Comune di Exilles ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto di collaborazione instaurato con la Regione anche in una prospettiva più a lungo termine, finalizzata a garantire una migliore programmazione delle attività previste, al fine di una più compiuta valorizzazione del bene e di una maggiore valorizzazione del territorio;
- il Settore regionale Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro in occasione delle passate stagioni si è espresso dichiarando che non sussistono ragioni ostative per l'utilizzo del Forte, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni: data la complessità architettonica del bene e il numero limitato dei punti di accesso/vie di fuga (ascensori e rampa reale), la consegna dovrà riferirsi all'intero Forte; l'accesso agli spazi non fruibili da parte del pubblico è attualmente interdetto mediante cancellate/porte chiuse a chiave e dovrà essere mantenuto in tale stato a

cura e onere del consegnatario; per quanto attiene alla certificazione di prevenzione incendi sarà necessario che il consegnatario individui il soggetto nei confronti del quale, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, effettuare la voltura; rimane a carico del Comune consegnatario la gestione della sicurezza dei visitatori, sia per quanto riguarda il percorso museale sia per qualsiasi altra attività, comprese le pubbliche manifestazioni e spettacoli, per le quali dovranno essere acquisite tutte le necessarie autorizzazioni.

L'ingresso carrabile alla struttura è consentito con le seguenti limitazioni:

- a) ponte rampa reale - ingresso principale: consentito il transito di veicoli con limite di massa a pieno carico pari a 35 quintali e velocità a passo d'uomo;
- b) ponte di accesso al cortile del cavaliere: consentito il transito di veicoli con limite di massa a pieno carico pari a 18 quintali e velocità a passo d'uomo.

L'utilizzo degli ascensori è consentito solo per il trasporto di persone.

Il Settore Tecnico regionale ha inoltre reso noto che restano da ultimare i parapetti blockhaus per i quali è in corso la progettazione;

- la copertura dei costi per l'organizzazione delle attività di carattere culturale e turistico sarà garantita, come appreso dalla Direzione Cultura e Commercio, per il tramite di una Convenzione tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo, secondo quanto riportato al successivo articolo 4 del presente Accordo;
- il Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha provveduto, rivestendo il complesso immobiliare interesse culturale, a richiedere al Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, autorizzazione rilasciata in data 11.04.2025, prot. n. 2190, ai sensi dell'art. 106 comma 2-bis del Codice dei beni culturali, per una durata quinquennale, con le seguenti condizioni e prescrizioni cui è

subordinata l'efficacia dell'autorizzazione stessa:

a) l'immobile non potrà essere adibito a usi che ne mettano a rischio l'integrità e il decoro; pertanto, i futuri adattamenti, necessari all'esercizio delle previste attività di carattere culturale, turistico, attività di ristorazione, non potranno in alcun modo snaturare i caratteri identitari-formali, spaziali, distributivi e materici del manufatto, così come anche definiti nella relazione storico-descrittiva allegata alla dichiarazione di interesse culturale di cui alla Dichiarazione rep. n. 35 del 6 marzo 2019. Per ciò che concerne gli usi legati ad attività di ristorazione, questi dovranno rispondere a requisiti normativi e formali congruenti con il bene in oggetto e dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza ABAP Torino;

b) qualsiasi ulteriore e diversa modificazione d'uso del bene, anche se non comporti opere edilizie, dovrà essere comunicata alla Soprintendenza ABAP Torino; il bene non potrà essere adibito ad altre destinazioni che

risultino incompatibili con la conservazione, le caratteristiche storico-artistiche e le modalità di fruizione;

c) dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene;

- le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo siano riportate nel disciplinare di utilizzo;
- il Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura ha invece ritenuto non attuabili nel presente Accordo di collaborazione le eventuali attività di ricettività alberghiera, che sono pertanto precluse, in quanto ai sensi dell'art. 2 (Obiettivi di tutela e valorizzazione culturale) dell'Accordo di Valorizzazione di cui in premessa, sottoscritto in data 21.03.2018 tra la Regione Piemonte, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, tali attività sono previste esclusivamente all'interno dell'eventuale attuazione della fase 3 di cui all'Accordo

stesso, e dunque solo a seguito del completamento della fase 2, a oggi non ancora avviata;

- le prescrizioni sopra riportate impartite dal Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo, qui integralmente richiamate, costituiscono oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la cui inosservanza da parte del Comune di Exilles darà luogo alla risoluzione dell'Accordo;
- con deliberazione della Giunta regionale n. del è stata autorizzata, nell'osservanza delle suddette prescrizioni e condizioni del Segretariato Regionale del MiC e del Settore Tecnico regionale, e di quelle ulteriori di seguito dettagliate, la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del presente Accordo di collaborazione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. del è stata autorizzata la sottoscrizione da parte del Comune di Exilles del presente Accordo di collaborazione e ne è stato approvato il relativo schema.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto
segue**

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo di collaborazione

La Regione Piemonte, considerata la coerenza delle reciproche finalità istituzionali, attribuisce al Comune di Exilles l'uso, la conduzione e la gestione del complesso immobiliare denominato Forte di Exilles, con possibilità per il Comune medesimo di avvalersi di un soggetto terzo, sia esso singolo operatore o rete di organismi, individuato con idonea e trasparente procedura, rimanendo in ogni caso il Comune responsabile nei confronti della Regione dell'osservanza di tutti gli obblighi di cui al presente Accordo, per l'organizzazione di eventi e attività di carattere culturale e turistico finalizzati alla fruizione pubblica del bene e alla promozione del territorio, compatibili con il carattere storico-artistico del bene, quali, oltre alle attività di visite guidate con potenzialità di ampliamento dei percorsi, lo svolgimento di mostre, eventi musicali, di danza e

di teatro, di attività formative, seminariali, l'organizzazione di convegni, l'allestimento di mostre artistiche e di musei tematici (es. Maschera di ferro - Attività militare nel Forte - Cultura materiale), l'allestimento di laboratori per attività artigianali e relativi mercati tematici.

Il Forte potrà inoltre diventare base informativa e logistica per percorsi escursionistici, alpinistici e di cicloturismo, nonché sede di eventi e manifestazioni sportive, compatibili con il carattere storico-architettonico del bene.

Potrà inoltre essere prevista un'attività di ristorazione, al fine di completare l'accoglienza dei visitatori, nel rispetto di quanto dettagliato dall'organo ministeriale preposto alla tutela del bene, per quanto concerne in particolare la rispondenza a requisiti normativi e formali congruenti con il bene di cui trattasi e la necessità della preventiva autorizzazione della Soprintendenza ABAP Torino.

Sarà invece precluso, secondo quanto disposto dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura nel provvedimento autorizzativo di cui in premessa, l'esercizio di attività alberghiera.

In relazione alla richiesta pervenuta alla Regione dalla 34^a Compagnia Alpini di Oulx per la messa in atto, a cura di quest'ultima, di interventi sulla parete di roccia alla base del Forte per la realizzazione di una falesia di roccia, qualora, in esito all'invio delle integrazioni richieste dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, venisse accordata da parte della medesima la relativa autorizzazione, potrà farsi luogo alla definizione, nell'ambito di un protocollo d'Intesa di cui sia parte anche il Comune di Exilles, delle forme di cooperazione e di coordinamento delle attività per la realizzazione della palestra di roccia.

Articolo 3 - Impegni delle parti

Il Comune accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna a garantirne la custodia a norma dell'art. 2051 del codice civile e la sicurezza. Si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree a verde. Il Comune di Exilles dovrà anche garantire il servizio di guardiania e il servizio di pulizia. La conduzione e la gestione e l'organizzazione di eventi e attività dovrà avvenire da parte del

Comune di Exilles nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite dal Settore Tecnico regionale, con cui il Comune medesimo dovrà operare in costante raccordo, nonché delle prescrizioni impartite dal Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura, prescrizioni e condizioni tutte riportate nella premessa del presente Accordo e che qui s'intendono integralmente trascritte, oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la cui eventuale inosservanza da parte del Comune, come riportato dal Segretariato regionale nel provvedimento autorizzativo del presente Accordo, darà luogo, su richiesta del medesimo, alla revoca della concessione senza indennizzo.

Restano a carico della Regione Piemonte le manutenzioni diverse da quella del verde e i costi delle utenze. Nel caso in cui sia necessario un intervento di manutenzione a carico della Regione, il Comune, in forma idonea ad assicurarne la ricezione, ha l'obbligo di segnalarlo alla Regione Piemonte con la tempestività richiesta, in relazione all'entità del rischio che il mancato

intervento può comportare a persone e cose. Nel caso di pericolo contingente, il cui accadimento possa comportare un rischio per l'incolumità di persone, cose e per la struttura, il Comune ha l'obbligo di assumere a propria cura e spese le misure operative ed organizzative (anche provvisorie), che ritiene più idonee; le eventuali spese saranno verificate e rimborsate dalla Regione Piemonte.

Il Comune è responsabile della buona conservazione dell'immobile, ne è costituito custode ed è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, igiene e sanità e dovrà provvedere a redigere il Piano di sicurezza in relazione alle visite guidate e agli eventi e attività che si svolgeranno presso il Forte. Con la sottoscrizione del presente Accordo si assume ogni responsabilità inerente e conseguente al corretto utilizzo in sicurezza del compendio immobiliare, assumendo a proprio carico l'onere di garantire la sicurezza dei visitatori e di tutto il personale che accederà a vario titolo alla struttura e tutti i rischi relativi alla responsabilità civile nei

confronti di terzi e per eventuali danni arrecati al complesso demaniale. Il Comune si impegna a mantenere completamente sollevata e indenne la Regione Piemonte da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni a persone e/o cose e/o animali in forza dell'utilizzo del bene, nonché per ogni abuso o trascuratezza nell'uso dello stesso. La Regione è pertanto completamente indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti o atti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, inerenti e conseguenti all'utilizzo del compendio immobiliare da parte del Comune, nonché dipendenti dall'accesso al Forte da parte di terzi.

A tal fine il Comune s'impegna a stipulare idonee polizze assicurative per l'utilizzo del bene, con garanzia ricorso terzi, e della responsabilità civile. Eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico del Comune.

Per quanto attiene alla copertura dei costi per l'organizzazione delle attività e degli eventi oggetto del presente Accordo, trova applicazione il successivo art. 4.

Articolo 4 - Copertura dei costi per l'organizzazione delle attività di carattere culturale e turistico

La copertura dei costi per l'organizzazione delle attività di carattere culturale e turistico sarà garantita, secondo quanto riportato in premessa, per il tramite di una Convenzione tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo, in essere per le fortificazioni, che prevede un contributo specifico per il Forte di Exilles, la cui erogazione è subordinata all'approvazione delle attività da svolgere all'interno del Forte. Dello stanziamento è prevista la conferma di anno in anno.

Articolo 5 - Durata

Il presente Accordo ha validità quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatti salvi l'approvazione di cui al precedente articolo dei progetti delle attività da svolgere all'interno del Forte e la conferma, per le annualità successive al 2025, del contributo specifico a valere sulla Convenzione sopra menzionata.

Gli ambiti del Forte attribuiti al Comune potranno essere ridefiniti qualora nel periodo di validità

del presente Accordo la Regione pervenga, in esito a procedura di evidenza pubblica, all'aggiudicazione a terzi della concessione, in attuazione dell'Accordo di valorizzazione di cui in premessa sottoscritto in data 21.03.2018, ridefinizione che potrà essere operata tenuto conto dei contenuti del progetto di valorizzazione presentato dall'eventuale aggiudicatario in sede di gara.

E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere anticipatamente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, come pure la facoltà di risoluzione del presente Accordo da parte della Regione per inosservanza del Comune agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo stesso. Alla scadenza o comunque alla cessazione del presente Accordo il Forte dovrà essere restituito alla Regione in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso diligente, libero da impianti, arredi, attrezzature ed ogni altro bene di proprietà del Comune.

Articolo 6 - Registrazione

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti

con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è esente dall'imposta di bollo trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al D.P.R. 131/86) a cura e spese della parte richiedente. Per ogni controversia non componibile bonariamente tra le Parti sarà competente il Foro di Torino.

Articolo 7 - Elezione di domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto le Parti eleggono domicilio come segue:

- la Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte n. 1;
- il Comune di Exilles in Exilles, piazza Vittorio Emanuele II n. 2.

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per la Regione Piemonte:

valorizzazionebeniculturali@cert.regione.piemonte.it

per il Comune di Exilles:

comune.exilles@legalmail.it

Articolo 8 - Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", il Comune di Exilles dichiara di aver ricevuto l'informativa circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento stesso, il Titolare del trattamento, il Delegato al trattamento, il Responsabile del trattamento, i dati di contatto. In base a detta informativa il Comune di Exilles presta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore

**Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili
del patrimonio culturale**

arch. Fabio PALMARI

Per il Comune di Exilles

Il Sindaco pro tempore

Roberto SEGAFREDO